



Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA

POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana - Asse VII – Capacità Istituzionale

AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITA' ISTITUZIONALE- LINEA COMUNI

Modelli e strumenti di gestione dei tributi locali in forma associata

Laboratorio di approfondimento

LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI



Formez PA

Calcedonio Li Pomi

dottore commercialista – revisore legale
consulente enti locali

© diritti riservati - riproduzione citando la fonte

INDICE DEGLI ARGOMENTI

□ **I principali tributi locali: IMU – TARI – TASI – TOSAP-ADDIZIONALE IRPEF**

- **IMU**
 - Presupposto d'imposta
 - Soggetti passivi
 - Base imponibile
 - Abitazione principale
 - Aliquote
 - Dichiarazione e versamento
 - Funzionario responsabile
 - Regolamento
- **TARI**
 - Presupposto
 - Soggetto passivo
 - Superficie imponibile
 - Tariffa
 - Riduzioni ed esenzioni
 - Dichiarazione e versamento
 - Funzionario responsabile
 - Regolamento
- **TASI**
 - Presupposto
 - Soggetto passivo
 - Base imponibile
 - Aliquota
 - Riduzioni ed esenzioni
 - Dichiarazione e versamento
 - Funzionario responsabile
 - Regolamento
- **TOSAP**
 - Presupposto
 - Soggetto passivo
 - Occupazioni permanenti e temporanee
 - Superficie tassabile
 - Tariffe
 - Denuncia e versamento
 - Soppressione del tributo
- **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**
 - Presupposto soggettivo
 - Determinazione delle aliquote

□ **La riscossione dei tributi locali**

- La potestà regolamentare dell'Ente
- La riscossione coattiva

❑ **L'attività di verifica e la lotta all'evasione**

- L'attività di verifica e di accertamento
- Le sanzioni
- Il ravvedimento

❑ **La partecipazione del Comune all'accertamento tributario e contributivo**

- Caratteristiche e finalità
- Gli incentivi
- Procedure e adempimenti

❑ **Lo Statuto dei diritti del contribuente e i tributi locali**

- Principi generali
- Informazione del contribuente
- Chiarezza e motivazione degli atti
- Tutela dell'affidamento della buona fede
- Diritto di interpello

❑ **Il contenzioso e gli istituti deflattivi**

- Oggetto e Organi competenti
- Capacità di stare in giudizio
- Reclamo e mediazione
- Ricorso
 - Atti impugnabili
 - Rifiuto tacito
 - Costituzione in giudizio
 - Documenti e memorie
 - Trattazione
 - Sentenza
 - Estinzione del processo
 - Sospensione dell'atto impugnato
 - Conciliazione giudiziale
- L'accertamento con adesione

LA NUOVA TASSAZIONE LOCALE: **L'Imposta Unica Comunale**

articolo 1, commi 639-728, legge 147/2013
articoli 1 e 2, legge 68/2014

L'Imposta Municipale Unica – I.U.C. –

si compone:

1. dell' **Imposta Municipale Propria – IMU**, a carico del possessore dell'immobile (escluse le abitazioni principali);
2. del **tributo per i servizi indivisibili – TASI** a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
3. della **tassa sui rifiuti – TARI**, a carico dell'utilizzatore e destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti.

e si basa su due **presupposti**:

- A. il **possesso di immobili** (tenuto conto della loro **natura** e **valore**)
- B. l'**erogazione e la fruizione di servizi comunali**.

imposta/tassa	natura	soggetto passivo
IMU	patrimoniale	possessore
TASI	tassa su servizi	possessore e utilizzatore
TARI	tassa su servizi	utilizzatore

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.MU.

articolo 8 e 9 d.lgs. n.23/2011
articolo 13 legge n.214/2011

L'I.MU.¹ **sostituisce**:

A. per la componente immobiliare, l'**I.R.P.E.F.** e le relative **addizionali**, dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;

Attenzione !

Dal 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo assoggettati ad I.MU.

⇒ non locati e

⇒ situati nello stesso Comune in cui si trova l'immobile adibito ad abitazione principale

concorre alla formazione della base imponibile I.R.P.E.F. (e relative addizionali) **nella misura del 50%²**.

B. l'**I.C.I.**

PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

IL POSSESSO DI IMMOBILI (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), come definiti dall'articolo 2 del d.lgs. n.504/1992.

Fabbricato: si intende l'unità immobiliare iscritta o da iscriverne al C.E.U., considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Area fabbricabile: si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente³ dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Terreno agricolo: si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

¹ istituita in via sperimentale dal 2012 e a regime dal 2014.

² cfr. articolo 8, comma 9, d.lgs.23/2011, come modificato dall'articolo 1, commi 717 e 718, della legge 147/2013.

³ Interpretazione autentica fornita dall'articolo 11/quaterdecies, comma 16, della legge 248/2005.

SOGGETTI PASSIVI

- il proprietario o il titolare di altro diritto reale di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali
- il locatario, nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

BASE IMPONIBILE

È costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi delle norme sull'ICI⁴ e delle norme seguenti:

Fabbricati iscritti in catasto

Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto – vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione – rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori

Coefficienti moltiplicativi per la determinazione della base imponibile		
Categoria catastale	coefficiente	Variazione % rispetto alla base imponibile ICI
<ul style="list-style-type: none"> • fabbricati del gruppo "A" (escluso A/10) • fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 	160	+60%
<ul style="list-style-type: none"> • fabbricati del gruppo "B" • fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 	140	= =
<ul style="list-style-type: none"> • fabbricati di categoria D/5 (istituti di credito) 	80	+60%
<ul style="list-style-type: none"> • fabbricati di categoria A/10 	80	+60%
<ul style="list-style-type: none"> • fabbricati del gruppo "D" (escluso D/5) 	65	+20%
<ul style="list-style-type: none"> • fabbricati di categoria C/1 (negozi e botteghe) 	55	+62%

⁴ v. articolo 5, commi 1, 3 (fabbricati di categoria D), 5 (aree edificabili) e 6 del d.lgs. 504/1992.

Riduzioni della base imponibile

La base imponibile è **ridotta del 50%**:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico⁵
- b) per i **fabbricati** dichiarati **inagibili** o **inabitabili** **e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono dette condizioni.

Attenzione !

1. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

in alternativa

Il Contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione, i Comuni POSSONO disciplinare **le caratteristiche** di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Terreni agricoli

Il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a **135**.

Attenzione !

Il moltiplicatore è pari a **75** per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da:

- a) coltivatori diretti e
- b) imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d.lgs. n.99/2004⁶ iscritti alla previdenza agricola.

⁵ v. articolo 10 d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali).

⁶ comprese le società agricole.

ABITAZIONE PRINCIPALE

L'I.MU. **NON si applica** al possesso dell'**abitazione principale**, e delle **pertinenze** della stessa, **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

abitazione principale

Si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore **e il suo nucleo familiare** **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

pertinenze dell'abitazione principale

Si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2⁷, C/6⁸ e C/7⁹, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Attenzione !

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, **le agevolazioni per l'abitazione principale** e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare **si applicano per un solo immobile**.

⁷ magazzini e locali di deposito

⁸ stalle, scuderie, rimesse e autorimesse (senza fini di lucro)

⁹ tettoie chiuse o aperte.

Assimilazione “regolamentare” ad abitazione principale

I Comuni **possono**, nell'esercizio del loro potere regolamentare, considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- A. l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da **ANZIANI** o **DISABILI** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- B. l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani **NON RESIDENTI nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata;
- C. l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai **parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale**. In tale caso il Regolamento deve prevedere che l'agevolazione operi:
 - a. limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00
 - oppure
 - b. nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui

Attenzione !

Nel caso di più unità immobiliari detta agevolazione può essere applicata ad una sola unità.

ALIQUOTE

Aliquote e detrazioni			
immobile	aliquota	possibile variazione del comune	detrazione
Immobili diversi dall'abitazione principale	0,76%	+/- 0,30%	0
Abitazione principale (A/1, A/7e A/9) e relative pertinenze	0,40%	+/- 0,20%	- base: € 200,00
Fabbricati rurali ad uso abitativo ¹⁰	0,20%	+/- 0,10%	0
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti ¹¹		
<ul style="list-style-type: none"> • Immobili non produttivi di redditi fondiario • Immobili posseduti da soggetti IRES • Immobili locati 	0,76%	riduzione fino allo 0,40%	0
• Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati e per un massimo di 3 anni dall'ultimazione dei lavori	0,76% [fino al 31/12/2013]	riduzione fino allo 0,38%	0

Termine di approvazione delle aliquote

Le aliquote devono essere approvate entro la data ultima prevista per l'approvazione del bilancio di previsione.

Dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale e

➔ la loro **EFFICACIA** decorre dalla data di pubblicazione in detto sito informatico.

¹⁰ salvo che non siano abitazione principale del possessore.

¹¹ dal 1° gennaio 2014, a sensi dell'articolo 1, comma 708, della legge 147/2013.

La detrazione per l'**abitazione principale**

Dall'I.MU. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta, **€ 200,00**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica detta destinazione.

I Comuni **possono**

➔ **nel rispetto dell'equilibrio di bilancio**

disporre l'incremento della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

La detrazione relativa all'abitazione principale si applica **anche**

➔ agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati.

Franchigie e riduzioni per i **terreni agricoli**

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali¹² - purché condotti dai medesimi – sono soggetti all'I.MU. limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte eccedente € 6.000,00 e fino a € 15.500,00;
- b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte eccedente € 15.500,00 e fino a € 25.500,00;

¹² di cui all'articolo 1 del d.lgs. n.99/2004 iscritti alla previdenza agricola.

- c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte eccedente € 25.500,00 e fino a € 32.000.

IMMOBILI ESENTI

Sono esenti dall'I.MU. gli immobili:

- ✓ posseduti dallo Stato;
- ✓ posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dai Consorzi fra detti Enti (ove non soppressi), dagli enti del S.S.N, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- ✓ **dal 1° gennaio 2014¹³**, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Sono altresì esenti (v. articolo 7, comma 1, d.lgs. 504/1992, richiamato dall'articolo 9, comma 8, del d.lgs. 23/2011):

- ✓ i fabbricati classificati/classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, porti, aeroporti, etc.);
- ✓ i fabbricati con destinazione a usi culturali;
- ✓ i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
- ✓ i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- ✓ i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali;
- ✓ i **terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina** delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n.984/1977;

Infine l'I.MU. **non si applica** (v. articolo 13, comma 2, legge 214/2011):

¹³ v. articolo 13, comma 9/bis, legge 214/2011.

- ✓ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ✓ alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- ✓ ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel C.E.U. come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente effettivo alle Forze armate e alle Forze di Polizia, nonché al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Individuazione di ulteriori aree di esenzione¹⁴

Con Decreto del MEF sono individuati

- ➔ sulla base dell'altitudine, e
- ➔ diversificando **tra** terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d.lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola **e** gli altri

i COMUNI nei quali, a decorrere dal 2014, si applica l'esenzione per i terreni agricoli.

Attenzione !

Gli immobili esenti dall'I.MU. sono **comunque** assoggettati alle imposte sui redditi e alle relative addizionali¹⁵.

¹⁴ v. articolo 4, comma 5/bis, legge n.44/2012.

¹⁵ v. articolo 9, comma 9, d.lgs. 23/2011.

DICHIARAZIONE E VERSAMENTO

I soggetti passivi devono presentare la **dichiarazione** **entro il 30 giugno dell'anno successivo**¹⁶ a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi

➔ a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Il **versamento** dell'imposta dovuta è effettuato in 2 rate di pari importo: la prima il 16 giugno, la seconda il 16 dicembre, tramite modello F24, nonché tramite apposito bollettino postale.

Attenzione !

È espressamente preclusa al Comune la possibilità di prevedere forme alternative o aggiuntive rispetto a quelle individuate dal legislatore.

Versamento della prima rata. È eseguito **sulla base dell'aliquota** e delle detrazioni **dei 12 mesi dell'anno precedente**.

Versamento della seconda rata. È eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, **sulla base degli atti pubblicati** nel predetto sito **alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta**. A tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio delle delibere entro il 21 ottobre dello stesso anno.

Attenzione !

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

¹⁶ Termine così modificato dall'articolo 10 della legge 64/2013.

IL REGOLAMENTO I.MU.

Il Comune deve adottare

➔ nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997

il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.MU. contenente disposizioni di dettaglio, di competenza comunale, autonome rispetto alla disciplina statale.

A titolo esemplificativo, dovranno essere disciplinati:

- ☐ le agevolazioni/riduzioni/esenzioni demandate dalla legge alla potestà regolamentare dell'Ente
- ☐ gli importi fino a concorrenza dei quali l'I.MU. non è dovuta e/o non sono effettuati rimborsi;

Attenzione!

La legge 147/2013 ha eliminato l'importo minimo per l'accertamento e la riscossione coattiva¹⁷

- ☐ le modalità con cui i Contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune;
- ☐ le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati, non superabile con interventi di manutenzione, che danno diritto alla riduzione del 50% della base imponibile dei fabbricati inagibili o inabitabili

ACCERTAMENTO E SANZIONI

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161-170 della legge 296/2006 e (per le sanzioni) del d.lgs. 471/1997.

¹⁷ v. articolo 1, comma 736, legge 147/2013.

TASSA SUI RIFIUTI – TA.RI.

articolo 1, commi 641-668, legge 147/2013

PRESUPPOSTO

Il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di **LOCALI** o di **AREE SCOPERTE**, a qualsiasi uso adibite, **suscettibili** di produrre rifiuti urbani.

Sono ESCLUSE dalla tassa:

- ⇒ le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, **non operative**;
- ⇒ le aree comuni condominiali, a condizione che non siano detenute/occupate in via esclusiva.

SOGGETTO PASSIVO

Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti **IN SOLIDO** all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

DETENZIONE TEMPORANEA

Se la detenzione temporanea **non supera i 6 mesi** nel corso dello stesso anno solare, la TARI **è dovuta SOLTANTO dal possessore** dei locali o delle aree scoperte **a titolo di proprietà**, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ e CENTRI COMMERCIALI

Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte:

- ☐ di uso comune
- ☐ in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

SUPERFICIE IMPONIBILE

Tipo di immobili	Superficie assoggettabile al tributo
Unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel C.E.U.	Superficie calpestabile (fino all'attuazione delle procedure per la determinazione della superficie tassabile pari all'80% di quella catastale) ¹⁸
Altre unità immobiliari	Superficie calpestabile
L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della T.A.R.I. decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento tra i dati catastali e dati riguardanti la toponomastica.	

Attenzione!

- ☐ Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
- ☐ RIFIUTI SPECIALI. Nella determinazione della superficie tassabile NON si tiene conto di quella parte di essa ove si formano
⇒ in via continuativa e prevalente

¹⁸ si tratta delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, previste dall'articolo 1, comma 647, della legge 147/2013.

rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- ❑ [RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.](#) Il Comune disciplina, **con** proprio **Regolamento**, riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

TARIFFA

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una **AUTONOMA** obbligazione tributaria.

Nella commisurazione della tariffa il Comune tiene conto:

- ❑ dei criteri determinati con il Regolamento di cui al DPR 158/1999¹⁹
o, **in alternativa**
- ❑ della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti

¹⁹ “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*”.

NORMA TRANSITORIA

Per gli anni 2014 e 2015, nelle more della revisione del Regolamento di cui al DPR 158/1999, il Comune può

- ☐ prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3/a, 3/b, 4/a e 4/b dell'allegato 1 del citato Regolamento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%
- ☐ non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1/a (Comuni con **oltre** 5.000 abitanti) e 1/b (Comuni con **meno di** 5.000 abitanti) di detto allegato 1.

Attenzione!

In ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, INCLUSI i costi di smaltimento in discarica ed ESCLUSI i costi relativi ai rifiuti speciali (al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori).

La c.d. "addizionale provinciale"

Continua ad applicarsi²⁰ il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del d.lgs. 504/1992.

Riduzioni ed esenzioni

Il Comune, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997, **può** prevedere **riduzioni tariffarie** ed **esenzioni** nel caso di:

- ☐ abitazioni con unico occupante;
- ☐ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- ☐ locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;

²⁰ v. articolo 1, comma 666, legge 147/2013.

- ☐ abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero,
- ☐ fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il Consiglio Comunale **può** deliberare **ulteriori riduzioni** ed **esenzioni** rispetto a quelle previste dalla legge²¹.

In tal caso la relativa copertura:

- ✓ PUÒ essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e
- ✓ **DEVE** essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

Le riduzioni “dovute”

- ☐ Nella modulazione della tariffa **sono assicurate riduzioni** per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche;
- ☐ Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in **misura non superiore al 40% della tariffa**
 - ⇒ da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino centro di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;
- ☐ La TARI è dovuta nella **misura massima del 20% della tariffa**, in caso di:
 - a) mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,
 - b) effettuazione in grave violazione della disciplina di riferimento
 - c) interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

²¹ v. articolo 1, comma 659, legge 147/2013.

LA TARI TEMPORANEA

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso del medesimo anno solare.

- ❑ La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata al massimo del 100%.
- ❑ Per il servizio di gestione dei **RIFIUTI ASSIMILATI** prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, **con o senza autorizzazione**, **locali o aree pubbliche o di uso pubblico**, i Comuni stabiliscono con il Regolamento **le modalità** di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera.
- ❑ L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI, da effettuare con le modalità e i termini previsti per la TOSAP.

TERMINE E MODALITÀ PER L'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Il Consiglio Comunale – entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione – **deve approvare le tariffe della TARI**

➔ **in conformità al piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale²²

²² o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in materia.

DICHIARAZIONE E VERSAMENTO

Ai fini della **dichiarazione** “*restano ferme*” le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU (o TIA/1 o TIA/2 o TARES).

Il **versamento** è effettuato tramite:

- ☐ modello F24 o
- ☐ bollettino postale o
- ☐ le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Attenzione!

Il Comune stabilisce le **SCADENZE** di pagamento della TARI prevedendo “*di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale*” e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa il Funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per esercitare ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio.

IL REGOLAMENTO TA.RI.

Il Comune deve adottare

➔ nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997

il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TA.RI. contenente disposizioni di dettaglio, di competenza comunale, autonome rispetto alla disciplina statale, concernenti fra l'altro:

- ⇒ i **criteri di determinazione delle tariffe**;
- ⇒ la **classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti**;
- ⇒ la **disciplina delle riduzioni tariffarie**;
- ⇒ la **disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni**, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- ⇒ l'**individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare**, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, **percentuali di riduzione** rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI

articolo 1, commi 669-688, legge 147/2013

PRESUPPOSTO

Il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di **FABBRICATI**, ivi compresa l'abitazione principale, e di **AREE EDIFICABILI**, come definiti ai sensi dell'IMU, **ad eccezione**, in ogni caso, **dei terreni agricoli**.

SOGGETTO PASSIVO

Chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, o aree edificabili.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti **IN SOLIDO** all'adempimento dell'**unica** obbligazione tributaria.

Attenzione!

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal **titolare del diritto reale** sulla stessa, quest'ultimo e l'**occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria**:

- ⇒ L'occupante versa la TASI nella misura, **stabilita dal Comune con regolamento**, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della tassa
- ⇒ Il titolare del diritto reale versa la restante parte

ripartizione della TASI fra proprietario e utilizzatore		
	PROPRIETARIO	UTILIZZATORE
minimo	70%	10%
massimo	90%	30%

LOCAZIONE FINANZIARIA

La TASI è dovuta dal LOCATARIO a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata²³ dello stesso.

DETENZIONE TEMPORANEA

In caso di detenzione di durata non superiore a 6 mesi, la TASI è dovuta **soltanto** dal POSSESSORE a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI

Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte:

- ☐ di uso comune
- ☐ in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

BASE IMPONIBILE

È quella prevista per l'applicazione dell'I.MU.

²³ Per "durata" del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

ALiquOTA

L'**aliquota di base** della TASI è pari all'**1 per mille**.

Il Comune **può**

⇒ **nell'ambito della propria potestà regolamentare**

- A. ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- B. determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'I.MU., per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Attenzione!

Per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** l'aliquota massima della TASI non può comunque essere superiore all'1 per mille.

DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL 2014

- ☐ L'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - ☐ Nella determinazione delle aliquote possono essere superati²⁴
 - ✓ SIA il vincolo di cui al punto B. (somma IMU+TASI=aliquota max IMU)
 - ✓ SIA il limite massimo del 2,5 per mille,
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,80 per mille, **a condizione che** siano finanziate,
- ⇒ **relativamente alle abitazioni principali** e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

²⁴ v. articolo 1, comma 677, legge 147/2013, come integrato dall'articolo 1, comma 1, della legge 68/2014. V. anche **Circolare MEF n.2/DF del 29/7/2014**.

TERMINE E MODALITÀ PER L'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Il **Consiglio Comunale** – entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione – **deve approvare le aliquote della TASI**

- ☐ in conformità con i servizi e i costi individuati con l'apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 682 lettera b) numero 2, della legge 147/2013.

RIDUZIONI ED ESENZIONI

Il Comune, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs.446/997, **può** prevedere **riduzioni** ed **esenzioni** nel caso di:

- ☐ abitazioni con unico occupante;
- ☐ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- ☐ locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
- ☐ abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero,
- ☐ fabbricati rurali ad uso abitativo.

Attenzione!

Sono **esenti**, per legge²⁵, dalla TASI

- ☐ gli immobili posseduti dallo Stato;
- ☐ gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dai Consorzi fra enti territoriali e dagli enti del S.S.N., destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- ☐ i rifugi alpini non custoditi e i bivacchi.

²⁵ v. articolo 1, comma 3, legge 68/2014.

Sono inoltre **esenti**²⁶ i fabbricati:

- ☐ classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- ☐ con destinazione ad usi culturali;
- ☐ destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
- ☐ posseduti da enti pubblici e privati (diversi dalle società) che non hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio di attività commerciali.

DICHIARAZIONE E VERSAMENTO

Ai fini della **dichiarazione** si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Il **versamento** dell'imposta dovuta è effettuato in 2 rate di pari importo: la prima il 16 giugno, la seconda il 16 dicembre, tramite modello F24, nonché tramite apposito bollettino di c/c postale.

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre.

DISCIPLINA PER L'ANNO 2014

Versamento della prima rata. È effettuato **entro il 16 giugno** sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel portale del federalismo fiscale alla data del 31 maggio. A tal fine i Comuni devono effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 23 maggio.

In caso contrario il versamento della prima rata è effettuato **entro il 16 ottobre** sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni (e dei Regolamenti) pubblicate nel portale del

²⁶ Si tratta delle esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 504/1992.

federalismo fiscale alla data del 18 settembre. A tal fine i Comuni devono effettuare l'invio delle deliberazioni entro il 10 settembre.

Attenzione!

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 10 settembre, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota base dell'1 per mille e il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre.

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa il Funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per esercitare ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio.

IL REGOLAMENTO TASI

Il Comune deve adottare

➔ nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997

il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI contenente disposizioni di dettaglio, di competenza comunale, autonome rispetto alla disciplina statale, concernenti fra l'altro:

- ⇒ la **disciplina delle riduzioni**, **che tengano conto** altresì **della capacità contributiva della famiglia**, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- ⇒ l'**individuazione dei servizi indivisibili** e l'**indicazione analitica**, per ciascuno di tali servizi, **dei relativi costi** alla cui copertura la TASI è diretta.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE – T.O.S.A.P.

articoli 38-57 d.lgs. 507/1993

PRESUPPOSTO

Sono soggetti alla tassale seguenti fattispecie di occupazioni:

- A. le **occupazioni di qualsiasi natura**, effettuate, **anche senza titolo**, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province;
- B. le **occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico**, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le **occupazioni sottostanti il suolo** medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
- C. le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

SOGGETTO PASSIVO

La tassa è dovuta dal **titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione** o, in mancanza, dall'**occupante di fatto**, **anche abusivo**, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

- ❑ Sono **PERMANENTI** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- ❑ Sono **TEMPORANEE** le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Attenzione !

Per le occupazioni che, **di fatto**, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni **temporanee** di carattere ordinario, aumentata del 20%.

SUPERFICIE TASSABILE

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione, espressa in metri lineari o in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.

Casi particolari

- ❑ Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia permanenti che temporanee, **possono** essere calcolate in ragione del 10%.
- ❑ Per le installazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici **sono** calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

TARIFFE

Agli effetti dell'applicazione della tassa i Comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31/12 del penultimo anno precedente a quello in corso, in 5 classi:

classe	popolazione
I	oltre 500.000 abitanti
II	da oltre 100.000 a 500.000
III	da oltre 30.000 a 100.000
IV	da oltre 10.000 a 30.000
V	fino a 10.000 abitanti

Tariffe minime e massime per i Comuni (euro) (articolo 44 d.lgs.507/1993)					
	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V
Tariffa MINIMA per mq					
occupazioni permanenti (anno solare)	43,899	35,119	27,889	22,208	17,560
occupazioni temporanee (giorno)	1,033	0,775	0,775	0,387	0,387
Tariffa MASSIMA per mq					
occupazioni permanenti (anno solare)	65,590	52,679	41,833	33,053	26,340
occupazioni temporanee (giorno)	6,197	5,165	4,132	3,099	2,066

La tassa è **graduata** a seconda dell'**importanza dell'area** su cui insiste l'occupazione.

A tal fine le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate, con deliberazione del Comune in almeno 2 categorie.

TERMINE E MODALITÀ PER L'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Il Consiglio Comunale – entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione – **deve approvare le tariffe** entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge.

L'omessa o tardiva approvazione delle tariffe comporta l'applicazione di quelle già in vigore.

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Esenzioni OBBLIGATORIE. Sono esenti dalla tassa:

- ☐ Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province e Comuni, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici non economici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- ☐ Le occupazioni effettuate da imprese appaltatrici di opere pubbliche;
- ☐ Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in concessione;
- ☐ Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale;
- ☐ Le occupazioni di aree cimiteriali;
- ☐ Gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap;
- ☐ Gli allacciamenti agli impianti dei servizi pubblici e le occupazioni per manifestazioni politiche non superiori a 10 mq.

Esenzioni FACOLTATIVE. I Comuni **possono** deliberare l'esenzione delle seguenti fattispecie di occupazioni:

- ☐ con passi carrai e tende
- ☐ con autovetture adibite a trasporto pubblico e/o privato
- ☐ con condutture idriche per uso agricolo
- ☐ derivanti da interventi di recupero del patrimonio edilizio.

RIDUZIONI E MAGGIORAZIONI

Riduzioni **OBBLIGATORIE** Riguardano le **occupazioni TEMPORANEE**

tipo occupazione	% di riduzione
Temporanea di durata inferiore a 15 giorni	dal 20 al 50
Tende e simili	30 (salvo esenzione)
Installazione di attrazioni e giochi	80
Temporanea di sottosuolo e soprassuolo stradale	50
Manifestazioni politiche, culturali e sportive	80
Realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	50

Riduzioni **FACOLTATIVE**.

tipo occupazione	% di riduzione
Permanente o temporanea di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo	fino al 33

MAGGIORAZIONI

Per le occupazioni in occasioni di fiere, festeggiamenti e mercati la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50%

DENUNCIA E VERSAMENTO

Occupazioni permanenti.

I soggetti passivi devono presentare al Comune apposita **denuncia** (su modulo predisposto dall'Ente) entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione. Nello stesso termine deve essere effettuato, tramite bollettino di c/c postale o direttamente in Tesoreria, il **versamento** per l'intero anno.

In assenza di variazioni che incidano sulla tassa non sussiste obbligo di denuncia per gli anni successivi.

Occupazioni temporanee.

L'obbligo di denuncia è assolto con il pagamento della tassa.

SOPPRESSIONE DEL TRIBUTO

Dal 1° gennaio 2015 la T.O.S.A.P. verrà sostituita dall'**Imposta Municipale Secondaria**, disciplinata dall'articolo 11 del d.lgs. 23/2011.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

d.lgs. 360/1998

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

L'addizionale è dovuta da tutti i contribuenti sui redditi dei quali risulta dovuta l'I.R.P.E.F.

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

I Comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997, possono:

A. disporre la **variazione dell'aliquota**

→ nel **limite massimo dello 0,80%**.

Attenzione!

I Comuni, ferma restando la possibilità di deliberare un'aliquota unica, possono stabilire aliquote dell'addizionale utilizzando **esclusivamente** gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'I..R.P.E.F., nel rispetto del principio della progressività²⁷.

B. Stabilire una **soglia di esenzione**, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Attenzione!

La soglia di esenzione è stabilita **unicamente** in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta e al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo²⁸.

²⁷ v. articolo 1, comma 11, legge 148/2011.

²⁸ v. articolo 1, comma 11, legge 148/2011.

LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE DELL'ENTE

I Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, possono effettuare la riscossione:

- ☐ **direttamente**
- ☐ **mediante affidamento a terzi.**

In tal caso le relative attività sono affidate,

- ⇒ nel rispetto della normativa comunitaria e
- ⇒ delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali,

A. a **soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali;**

B. a **società a capitale interamente pubblico**, mediante **convenzione**, alle seguenti condizioni:

- ☐ che l'Ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- ☐ che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla
- ☐ che la società svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'Ente che la controlla;

C. a **società miste** iscritte nell'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, i cui soci siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai punti A. e B., **a condizione che** l'affidamento avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

- D. a operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese UE che esercitino detta attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento da cui deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

LA RISCOSSIONE COATTIVA

A decorrere dalla data di cessazione delle attività di accertamento e riscossione delle entrate, tributarie e patrimoniali, dei Comuni da parte di Equitalia S.p.A.

➔ data attualmente fissata al **30 giugno 2015²⁹**

i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie,

- A. sulla base dell'**INGIUNZIONE FISCALE**, prevista dal R.D. 639/1910
- B. mediante **RUOLO**, secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 602/1973.

Termini di decadenza

Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, **il titolo esecutivo** (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato al Contribuente

☐ **a pena di decadenza**

entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

²⁹ Termine così prorogato dall'articolo 1, comma 642, della legge 190/2014.

Il Funzionario responsabile delle riscossione

Ai fini della **riscossione coattiva DIRETTA** il Sindaco deve nominare³⁰ il **Funzionario responsabile della riscossione**, il quale esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle attribuite dal R.D. 639/1910 al Segretario Comunale.

Il Funzionario è nominato fra le persone la cui idoneità a svolgere le suddette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs.112/1999³¹.

I conti correnti di riscossione

Nel caso di affidamento a terzi, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti (postali o bancari) dedicati, intestati al soggetto affidatario, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.

Il riversamento delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate, sul conto corrente di tesoreria dell'Ente deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate nel mese precedente.

IL RUOLO

Per ruolo si intende l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione.

Nel ruolo devono essere comunque indicati:

1. il numero di codice fiscale del Contribuente
2. la specie (ordinario o straordinario)
3. la data di esecutività

³⁰ cfr. articolo 7, comma 2 lettera gg-sexies), legge 106/2011.

³¹ v. anche D.P.R. 402/2000.

Attenzione !

Il ruolo diventa esecutivo con la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, del Funzionario responsabile della gestione dell'imposta

4. il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o, in mancanza, la motivazione (anche sintetica) della pretesa.

ELIMINAZIONE DELLA SOGLIA MINIMA³²

Dal 1° gennaio 2014, i tributi locali non rientrano fra le imposte per le quali, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

DILAZIONE DI PAGAMENTO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO

DILAZIONE ORDINARIA

L'agente della riscossione (NON il Comune), su richiesta del contribuente, può concedere

- **nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso** (ad esempio: per carenza temporanea di liquidità finanziaria; stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio; crisi economiche settoriali o locali; riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendali; scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi o contributi)

la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo **fino a un massimo di 72 rate mensili**.

³² v. articolo 1, comma 736, legge 147/2013.

PROLUNGAMENTO DELLA DILAZIONE

In caso di comprovato peggioramento della situazione di temporanea difficoltà la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

DILAZIONE STRAORDINARIA³³

Qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una “*comprovata e grave situazione di difficoltà*” legata alla congiuntura economica, la dilazione (o il prolungamento della stessa) può essere aumentata **fino a 120 rate mensili**.

Si intende per “*comprovata e grave situazione di difficoltà*” quella situazione in cui ricorrono **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- A. accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario secondo un piano di rateazione ordinario
- B. solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

procedura

Per accedere alla rateazione è sufficiente presentare istanza in carta libera e la documentazione idonea ad attestare la situazione di temporanea difficoltà. Per le rateazioni di importi fino a € 50.000,00, è sufficiente un'autocertificazione.

- ☐ In ogni caso, non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, etc.).

L'importo minimo della rata è pari, salvo eccezioni, a € 100,00.

³³ articolo 19 D.P.R. 602/1973, come modificato da articolo 52 legge 98/2013.

decadenza dal beneficio della rateazione

In caso di mancato pagamento, nel corso della rateazione di **8 rate anche non consecutive**, il debitore

- ☐ decade automaticamente dal beneficio della rateazione e
- ☐ l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto diventa immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

L'ATTIVITÀ DI VERIFICA E LA LOTTA ALL'EVASIONE

L'ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI ACCERTAMENTO

Dal 1° gennaio 2007³⁴ l'attività di controllo è definita

- ❑ di **ACCERTAMENTO IN RETTIFICA**, quando i Comuni procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti
- ❑ di **ACCERTAMENTO D'UFFICIO**, quando i Comuni procedono all'accertamento delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.

Attenzione!

In entrambe le ipotesi gli avvisi di accertamento (in rettifica o d'ufficio) devono essere **notificati**

- ❑ **a pena di decadenza**

entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

³⁴ v. articolo 1, comma 161, legge 296/2006. "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni."

Contenuto dell'avviso di accertamento³⁵

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo,

DEVONO essere motivati

→ in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal Contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere inoltre l'indicazione:

- ☐ dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato,
- ☐ del **responsabile del procedimento**,
- ☐ dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
- ☐ delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere,
- ☐ del termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

³⁵ v. articolo 1, comma 162, legge 296/2006.

Poteri dell'ufficio tributi

Ai fini dell'esercizio dell'attività di verifica e di accertamento, i Comuni – indicandone i motivi – possono:

- ☐ invitare i contribuenti a esibire o trasmettere **atti** o **documenti**;
- ☐ inviare ai contribuenti **questionari** relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

Attenzione!

Non è possibile, in ogni caso, richiedere documenti e informazioni già in possesso del Comune o di altre P.A.

- ☐ richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Attenzione!

In materia di I.U.C. (e dunque con riguardo a I.MU., T.A.R.I. e TASI):

- A. è prevista³⁶ la possibilità che il Funzionario responsabile possa disporre l'**accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo**
- ➔ mediante personale debitamente autorizzato e
 - ➔ con preavviso di almeno 7 giorni.
- B. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione³⁷, **l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici**, di cui all'articolo 2729 del codice civile.

³⁶ v. articolo 1, comma 693, legge 147/2013.

³⁷ v. articolo 1, comma 693, legge 147/2013.

POTESTÀ REGOLAMENTARE DEI COMUNI³⁸

Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 449/1997 i Comuni **possono** prevedere specifiche disposizioni

- ⇒ volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale;
- ⇒ introducendo l'istituto dell'**accertamento con adesione** del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs.218/1997.

Il messo notificatore

Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei Comuni, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate,

- ➔ previa, **in ogni caso**, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

Attenzione!

Il messo notificatore:

- A. esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente;
- B. non può farsi sostituire, né rappresentare da altri soggetti.

³⁸ v. articolo 50 d.lgs. 449/1997.

LE SANZIONI

Le sanzioni amministrative in materia tributaria sono regolate dal D.P.R. 472/1997 e sono applicate nel rispetto dei principi generali riportati in detta norma.

PRINCIPI GENERALI

- La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

Attenzione!

- ✓ L'obbligazione al pagamento della sanzione **NON si trasmette agli eredi**;
- ✓ Le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono a carico **esclusivamente** della persona giuridica.
- La somma irrogata a titolo di sanzione NON produce interessi.
- **Principio di legalità.**
 - Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore **PRIMA** della commissione della violazione.
 - Nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.
- **Principio del *favor rei*.** Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

□ **Cause di non punibilità³⁹.**

Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da:

- a) **obiettive condizioni di incertezza** sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni a cui si riferiscono nonché
- b) da **indeterminatezza delle richieste di informazione** o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento

POTESTÀ REGOLAMENTARE DEI COMUNI

Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 449/1997 i Comuni possono prevedere la possibilità di riduzione delle sanzioni⁴⁰.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

- A. alla gravità della violazione, desunta **anche** dalla condotta dell'agente;

Attenzione!

La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi "*precedenti fiscali*".

- B. all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze.

³⁹ cfr. articolo 6 D.P.R. 472/1997.

⁴⁰ v. articolo 50 d.lgs. 449/1997.

Circostanze aggravanti

La sanzione **può** essere **umentata fino al 50%** nei confronti di chi, nei 3 anni precedenti, sia incorso in altra violazione “*della stessa indole*”⁴¹ non definita mediante ravvedimento o entro i termini per proporre ricorso o nell’ambito di adesione all’accertamento.

Circostanze attenuanti

Quando concorrano circostanze eccezionali che rendono manifesta la **sproporzione tra l’entità del tributo** cui la violazione si riferisce **e la sanzione**, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

Concorso di persone

Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse è soggetta alla sanzione prevista. **Tuttavia**,

➔ quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

Concorso di violazioni e continuazione

È punito con **la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave**, **umentata da un quarto al doppio**,

1 – concorso di violazioni chi,

- A. viola, con una sola azione od omissione, diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero
- B. commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

⁴¹ Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità.

2 - continuazione chi,

anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

Attenzione!

- ❑ Nei casi suddetti, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto.
- ❑ Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.
- ❑ Il concorso di violazioni e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
- ❑ Nei casi di concorso di violazioni e di continuazione, la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Misura delle sanzioni

Sanzioni in materia di I.U.C.⁴²			
violazione	dal	al	importo minimo
1. omesso o insufficiente versamento ⁴³	30%	30%	
2. omessa dichiarazione	100%	200%	€ 50,00
3. infedele dichiarazione	50%	100%	€ 50,00
4. mancata, infedele o incompleta risposta a questionari entro 60 giorni dalla notifica degli stessi	€ 100,00	€ 500,00	

Attenzione!

Le sanzioni 1., 2. e 3. **sono ridotte a 1/3 SE**

➔ entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo (se dovuto), della sanzione e degli interessi.

Potestà regolamentare del Comune⁴⁴

In tema di sanzioni, il Comune può deliberare, con il Regolamento, **circostanze attenuanti o esimenti**, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

⁴² cfr. articolo 1, commi 695-700, legge 147/2013.

⁴³ si applica l'articolo 13 del d.lgs.471/1997.

⁴⁴ v. articolo 1, comma 700, legge 147/2013.

RAVVEDIMENTO

La sanzione è ridotta,

→ **purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati** accessi, ispezioni, verifiche o altre **attività amministrative di accertamento** di cui l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto conoscenza, di una percentuale che varia anche in funzione della data nella quale è stata commessa la violazione.

Riduzione della sanzione		
condizioni	Violazioni commesse fino al 31/1/2011	Violazioni commesse dal 1/2/2011
a) se il pagamento del tributo viene eseguito entro 30 giorni b) se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni	a 1/12 del minimo	a 1/10 del minimo
Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, compreso l'omesso/insufficiente versamento del tributo, avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 1 anno dall'omissione o errore.	a 1/10 del minimo	a 1/8 del minimo
Attenzione! Condizione imprescindibile per poter beneficiare delle suddette riduzione è costituita dal pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo (se dovuto) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.		

LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E CONTRIBUTIVO

articolo 44 D.P.R. 600/1973
articolo 18, commi 1-9, legge n.122/2010

CARATTERISTICHE E FINALITÀ

I Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale e contributivo, secondo le disposizioni dell'articolo 44 del D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 1 della legge n.248/2005.

COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO E INCENTIVI

I Comuni hanno titolo ad una quota pari al **50%**⁴⁵

- a) delle **maggiori somme relative a tributi statali** nonché
- b) delle **sanzioni civili** applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo a seguito dell'intervento dell'Ente che abbia contribuito all'accertamento.

Per gli anni 2012-2014

la quota riconosciuta ai Comuni è elevata al **100%**⁴⁶,

⁴⁵ così fissata dall'articolo 2, comma 10, lettera b) del d.lgs. 23/2011.

⁴⁶ v. articolo 1, comma 12/bis, legge n.148/2011.

Con Decreti MEF del 23/3/2011⁴⁷ e del 15/7/2011⁴⁸ sono stati individuati, rispettivamente, **i TRIBUTI** su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni civili spettanti ai Comuni **e i CRITERI** per la determinazione degli importi netti da erogare

Attenzione!

Gli importi che lo Stato riconosce ai Comuni a titolo di compartecipazione sono calcolati **al netto** delle somme spettanti all'Unione Europea e ad altri enti

→ Nel caso dei Comuni siciliani la percentuale di compartecipazione viene applicata sulla quota di gettito di competenza erariale (e dunque al netto delle somme spettanti alla Regione).

Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle Regioni a Statuto Speciale, **spetta a queste** riconoscere ai Comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento.

⁴⁷ in vigore dal 1/4/2011 (su G.U.R.I. n.75 del 1/4/2011).

⁴⁸ in vigore dal 1/8/2011 (su G.U.R.I. n.177 del 1/8/2011).

ULTERIORI INCENTIVI ALL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DEI COMUNI

art. 2, comma 10, d. lgs. n.23/2011

Al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario:

A. è assicurato al Comune interessato **il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto.**

B. è elevata al 50% la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni a seguito della compartecipazione degli stessi nell'attività di accertamento;

➔ Detta quota è attribuita in via provvisoria **ANCHE** in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.

C. I singoli Comuni hanno **accesso ai dati dell'anagrafe tributaria** relativi:

1. ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2. alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi ad immobili ubicati nel proprio territorio;
3. ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
4. ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa.

D. I singoli Comuni hanno **accesso a qualsiasi altra banca dati pubblica**, limitatamente ad immobili presenti o a soggetti aventi domicilio fiscale nel Comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali.

PROCEDURE E ADEMPIMENTI DEI COMUNI⁴⁹

Esame delle dichiarazioni dei redditi

- A. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei Comuni le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti in essi residenti;
- B. Il Comune di domicilio fiscale del contribuente segnala all'Agenzia delle Entrate “***qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni***” presentate dalle persone fisiche, indicando “*dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla*”.

Attenzione!

Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal Comune **ANCHE** nel caso di omissione della dichiarazione.

Esame degli accertamenti sintetici del reddito complessivo⁵⁰

- A. L'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento per la determinazione sintetica del reddito, invia una **SEGNALAZIONE** ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti interessati.
- B. Il Comune, con riferimento ai suddetti accertamenti, comunica
→ **entro 30 giorni** dal ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

⁴⁹ cfr. articolo 44, D.P.R. 600/1973, come modificato dall'articolo 18 della legge 122/2010.

⁵⁰ Previsti dall'articolo 38, commi 4 e seguenti del D.P.R. 600/1973.

Attenzione!

Per effettuare dette comunicazioni il Comune può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici,

⇒ i quali hanno **l'obbligo** di rispondere gratuitamente.

Con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**,

⇒ la cui emanazione era prevista entro il 26 luglio 2010

devono essere stabilite le modalità tecniche:

- ✓ di accesso alle banche dati,
- ✓ di trasmissione ai Comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti
- ✓ di partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale contributivo.

TUTTAVIA,

in relazione alle norme vigenti⁵¹ prima della revisione operata con l'articolo 18, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate⁵² ha già individuato **le MODALITÀ** di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, stabilendo, fra l'altro, che le informazioni fornite dai Comuni devono essere:

- a) strutturate in termini di "**segnalazioni qualificate**", intendendosi per tali *"le posizioni soggettive in relazioni alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi"*;
- b) costituite da "**archivi strutturati**", con particolare riferimento ai cespiti immobiliari già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.

⁵¹ v.art.1 D.L. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n.248/2005.

⁵² con Provvedimento del 3/12/2007, prot. 187461/07 (su www.agenziaentrate.it)

Di contro,

l'Agenzia delle Entrate rende disponibili (a partire da marzo 2008)

→ ai Comuni che ne fanno richiesta

i flussi informativi relativi a:

- a) bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie;
- b) contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua
(disponibili in Anagrafe Tributaria);
- c) contratti di locazione di immobili.

* * * * *

Per le attività di supporto alle funzioni di compartecipazione in argomento i Comuni **possono** avvalersi

- a) delle società e degli enti loro partecipati ovvero
- b) dei soggetti affidatari delle entrate comunali (che devono pertanto garantire ai Comuni l'accesso alle banche dati utilizzate)

LO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E I TRIBUTI LOCALI

PRINCIPI GENERALI

I principi generali contenuti nello Statuto del Contribuente – legge 212/2000 – possono essere modificati o derogati solo espressamente e mai da legge speciale.

MA.....

La Corte Costituzionale ha più volte evidenziato che [poiché lo Statuto è stato approvato con legge ordinaria](#) esso può essere derogato da leggi posteriori, anche non espressamente.

Attenzione!

Gli enti locali avrebbero dovuto provvedere ad adeguare i loro Statuti e Regolamenti ai principi della legge 212/2000 entro 6 mesi dalla sua entrata, ossia entro il 31/1/2001, **MA.....**

➔ non è prevista alcuna sanzione a carico dei Comuni inadempienti.

☐ **Efficacia temporale delle norme.**

- Le disposizioni tributarie, anche quelle introdotte con Regolamenti,
 - a) si applicano soltanto a partire dal periodo di imposta successivo a di entrata in vigore delle stesse;
 - b) non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore.

- I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti non possono essere prorogati, salvo che con legge ordinaria.

❑ **Informazione del Contribuente.**

- I Comuni devono assumere idonee iniziative volte a consentire la **completa e agevole conoscenza** delle disposizioni legislative e regolamentari, affinché anche i contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria possano adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
- I Comuni devono assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, mediante comunicazione all'effettivo domicilio.

❑ **Chiarezza e motivazione degli atti.**

Gli atti impositivi devono recare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Ente e devono **tassativamente indicare**:

1. L'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato
2. Il responsabile del procedimento
3. L'organo o l'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
4. Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

In particolare,

sul titolo esecutivo (cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) deve essere riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

❑ Tutela dell'affidamento e della buona fede

I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, e pertanto

→ **non sono irrogabili sanzioni** né interessi moratori:

- ✓ al contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, anche se successivamente modificati,
- ✓ quanto il comportamento del contribuente derivi da fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni ed errori del Comune, e soprattutto
- ✓ quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma.

❑ Diritto di interpello

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune

⇒ che risponde entro 120 giorni

circostanziate e specifiche **istanze di interpello** concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a **casi concreti e personali**, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

Attenzione!

- A. La presentazione dell'istanza NON sospende i termini previsti dalla disciplina tributaria.
- B. La risposta del Comune – scritta e motivata – vincola
 - ⇒ con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e
 - ⇒ limitatamente al richiedente.
- C. Se il Comune non risponde entro 120 giorni, si intende che concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente (**silenzio = assenso**) e, in ogni caso, non possono essere irrogate sanzioni in ordine alla questione oggetto di interpello
- D. Qualsiasi atto emanato dal Comune in difformità alla risposta fornita è nullo.

IL CONTENZIOSO E GLI ISTITUTI DEFLATTIVI

OGGETTO E ORGANI COMPETENTI

Le controversie riguardanti i tributi locali rientrano nell'ambito del contenzioso tributario e sono pertanto regolate dal d.lgs. n.546/1992.

Gli Organi della giurisdizione tributaria sono le **Commissioni Tributarie Provinciali** (1° grado) e **Regionali** (2° grado).

È competente per territorio la CTP nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale che ha emesso l'atto che si intende impugnare.

Poteri delle Commissioni

Le Commissioni Tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite al Comune da ciascuna legge d'imposta.

Attenzione !

Se le Commissioni Tributarie ritengono illegittimo un regolamento rilevante ai fini della decisione **NON lo applicano** in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

CAPACITÀ DI STARE IN GIUDIZIO

L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante

- ➔ il **dirigente** dell'ufficio tributi o,
- ➔ per gli enti privi di dirigenza, il **titolare della posizione organizzativa** in cui è collocato detto ufficio⁵³.

IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

L'istituto del reclamo (e, di conseguenza, l'eventuale proposta di mediazione) NON si applica ai tributi locali, in quanto

- ➔ riguarda le controversie di valore non superiore € 20.000,00 relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate.

IL RICORSO

Il processo tributario è introdotto dal ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Il ricorso deve contenere l'indicazione:

- a) della CTP cui è diretto;
- b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale, del codice fiscale e dell'indirizzo di PEC;
- c) dell'ente locali nei cui confronti è proposto;
- d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- e) dei motivi.

Attenzione !

Se manca una delle suddette indicazioni, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di PEC, il ricorso è **inammissibile**.

⁵³ v. articolo 11, comma 3, d.lgs. 546/1992, come modificato dall'articolo 3/bis, comma 2 della legge 88/2005.

I ricorsi relativi a controversie di valore inferiore a € 2.582,28,

→ anche se concernenti atti impositivi dei Comuni

possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che possono stare in giudizio anche senza l'assistenza tecnica di un difensore abilitato.

❑ Atti impugnabili

In materia di tributi locali gli atti avverso cui può essere proposto ricorso sono:

1. L'avviso di accertamento
2. Il provvedimento che irroga le sanzioni
3. Il ruolo e la cartella di pagamento
4. L'avviso di mora
5. Il rifiuto, espresso o tacito, della restituzione di tributi, sanzioni e interessi non dovuti
6. L'iscrizione di ipoteca sugli immobili
7. Il fermo di beni mobili registrati

Attenzione !

Il ricorso deve essere proposto

→ a pena di inammissibilità

entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

❑ Rifiuto tacito

Il ricorso contro il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni e interessi non dovuti può essere proposto **dopo 90 giorni** dalla presentazione della domanda di restituzione **e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.**

❑ Costituzione in giudizio

A. del ricorrente

Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deposita nella segreteria della CTP adita (o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento) l'originale del ricorso (se notificato con ufficiale giudiziario) o copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata.

B. del Comune

Il Comune si costituisce in giudizio **entro 60 giorni** dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o spedito a mezzo del servizio postale.

La costituzione in giudizio del Comune NON richiede la preventiva autorizzazione della Giunta⁵⁴.

La costituzione avviene mediante deposito presso la Segreteria della CTP adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni, in tante copie quanto sono le parti in giudizio, e i documenti offerti in comunicazione.

Nelle **controdeduzioni** il Comune

- ✓ espone le sue difese prendendo posizione sui motivi addotti dal ricorrente
- ✓ indica le prove di cui intende valersi
- ✓ propone le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

⁵⁴ cfr. Cassazione , SS.UU., Sentenza n.12868/2005.

Attenzione !

La costituzione in giudizio per il Comune è un onere e non un obbligo, in quanto anche senza la costituzione della parte resistente il processo si celebra ugualmente.

Dalla mancata costituzione il Comune subisce tuttavia dei pregiudizi, atteso che

→ non ha diritto alla notificazione degli atti processuali.

→

❑ Documenti e memorie

Si possono depositare:

- **documenti** fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione
- **memorie illustrative** fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione.

Per “**memorie illustrative**” si intendono precisazioni con cui le parti possono sviluppare motivi già dedotti ma non proporre motivi aggiuntivi.

❑ Trattazione

Il ricorso può essere trattato in **camera di consiglio** o in **pubblica udienza**.

La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite almeno 10 giorni liberi prima.

❑ Sentenza

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione entro 30 giorni dalla data di deliberazione.

Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito.

❑ Estinzione del processo

Il processo tributario si estingue per i seguenti motivi:

1. **Rinuncia al ricorso.** La rinuncia deve essere fatta in forma scritta e sottoscritta dalle parti e depositata nella segreteria della Commissione. Termine ultimo per la rinuncia è la data di udienza di trattazione. Non è ammessa una rinuncia verbale fatta in pubblica udienza.

Non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite.

Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro.

2. **Inattività delle parti.** Il processo si estingue nei casi in cui le parti a cui spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro i termine perentorio fissato dalla legge (6 mesi nel caso di sospensione).

3. **Cessazione della materia del contendere.** Il giudizio si estingue nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge (es. condoni) e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

❑ Sospensione dell'atto impugnato

Il ricorrente ha la facoltà di richiedere alla CTP competente la sospensione dell'atto impugnato mediante apposita istanza motivata, quando da detto atto può derivargli un danno grave e irreparabile.

Sono **condizioni** per la concedibilità della sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato:

A. Il *fumus boni iuris*: il ricorso deve cioè apparire ammissibile e fondato;

B. Il **pericolo di danno grave e irreparabile**.

La Commissione si pronuncia con **ordinanza non impugnabile** entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla presentazione di idonea garanzia (cauzione o fidejussione).

Nei casi di sospensione la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia.

Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

❑ **Conciliazione giudiziale**

La conciliazione giudiziale, totale o parziale, può essere conclusa soltanto davanti alla CTP, sia in udienza che fuori udienza.

In udienza

La conciliazione giudiziale avviene in udienza quando:

A. **Una delle parti** abbia manifestato all'altra

➔ con l'istanza di trattazione in pubblica udienza

la volontà di conciliare, in tutto o in parte, la controversia.

B. **Il giudice**, di sua iniziativa, inviti le parti a conciliarsi.

C. **Il Comune** abbia depositato, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima che questa sia celebrata, una proposta scritta preconcordata con il ricorrente.

In caso di conciliazione viene redatto un apposito processo verbale, che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute in base all'accordo, mediante versamento diretto in unica soluzione o in forma

rateale (in un massimo di 8 rate trimestrali se le somme dovute non superano € 50.000,00).

Fuori udienza

Qualora una delle parti abbia proposto all'altra **la conciliazione** e questa **non sia avvenuta durante la prima udienza**, i giudici **possono** concedere un termine non superiore a 60 giorni affinché il Comune depositi in segreteria una proposta di conciliazione alla quale il ricorrente abbia preventivamente aderito.

In tale ipotesi il Presidente della Commissione, accertata la legittimità della proposta, dichiara l'estinzione del giudizio.

Attenzione!

In caso di conciliazione le sanzioni si applicano nella misura di 1/3 delle somme irrogate.

L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Il d.lgs. 218/1997 ha introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, con finalità essenzialmente deflattiva del contenzioso tributario. Infatti

L'accertamento con adesione costituisce un istituto attraverso cui è consentito ridefinire la pretesa impositiva, evitando così l'instaurazione del contenzioso.

L'accertamento definito con adesione:

- ➔ non è soggetto ad impugnazione;
- ➔ non è integrabile o modificabile da parte dell'ente impositore;
- ➔ comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di 1/3 del minimo;
- ➔ non rileva ai fini extratributari.

L'estensione ai Comuni

Dal 1° gennaio 1998 i Comuni, **possono**⁵⁵

➔ nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie (ossia ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997),

introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 218/1997, **al fine di:**

- ✓ semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento,
- ✓ ridurre gli adempimenti dei contribuenti e
- ✓ potenziare l'attività di controllo sostanziale.

Attenzione!

In caso di omessa adozione di un Regolamento da parte del Comune **non è legittimamente possibile “utilizzare” l'istituto.**

Il Comune, nell'esercizio della sua potestà regolamentare **può escludere** l'applicazione dell'istituto in presenza di situazioni o atti particolari, quali ad esempio:

- ⇒ gli atti di mera liquidazione dei tributi;
- ⇒ fattispecie in cui l'imposta è stata determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.

Di contro invece **l'ente ha tutto l'interesse a prevedere** nel regolamento l'istituto quando si è in presenza della c.d. “materia concordabile”, ossia di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Ciò accade soprattutto quando, nell'attività accertatrice, sono

⁵⁵ v. articolo 50 legge 449/1997.

state utilizzate metodologie induttive o comunque ci si trova in presenza di elementi suscettibili di valutazioni da parte dell'Ufficio. Esempi:

- ✓ la determinazione del valore delle aree fabbricabili agli effetti dell'I.MU.;
- ✓ il valore delle rendite presunte dei fabbricati non iscritti in catasto;
- ✓ il caso di uso promiscuo di superfici produttive di rifiuti speciali e rifiuti ordinari agli effetti della TA.R.I.